III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2708

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAPPUGI, STORTI, BIANCHI GERARDO, CASATI

Presentata il 13 gennaio 1961

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, ai fini della elevazione dal 21º al 26º anno di età, per i soli studenti universitari, del limite attualmente previsto per la cessazione del diritto agli assegni familiari e della esclusione delle pensioni di guerra – sia dirette che indirette – dal computo dei redditi ai fini del beneficio degli assegni familiari

Onorevoli Colleghi! — Con la presente proposta di legge si mira ad attuare alcune modifiche alle disposizioni vigenti in materia di corresponsione degli assegni familiari e precisamente agli articoli 4, 6 e 9 del testo unico approvato con decreto del 30 maggio 1955, n. 797, del Presidente della Repubblica.

Da più parti è stata rilevata la inadeguatezza della legislazione attuale nei confronti dei lavoratori, che, perdurando il carico per i figli ultra ventunenni *studenti universitari*, non possono continuare a percepire gli assegni familiari.

Con l'articolo 1 della proposta di legge si provvede quindi ad estendere il diritto agli assegni familiari per i figli iscritti ad un Istituto universitario e che non prestino lavoro retribuito, fino al compimento del loro 26º anno di età.

Con l'articolo 2 della proposta s'intende escludere dalla determinazione dei limiti di reddito per la corresponsione degli assegni familiari nei confronti del coniuge e dei genitori anche le pensioni di guerra *indirette*.

Tale disposizione, oltreché rispondere ad un criterio di equità, in quanto viene a mettere sullo stesso piano le rendite per causa di guerra (dirette ed indirette), realizzerà l'aspirazione di modeste categorie di persone in età anche avanzata.

Con l'accoglimento della proposta saremo certi, onorevoli colleghi, di aver dato vita ad un provvedimento di legge che – nonostante l'esiguità dell'onere – ha ripercussioni sociali e morali rilevanti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il 3º comma dell'articolo 4 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Re-

III LEGISLATURA -- DOCUMENTI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

pubblica 30 maggio 1955, n. 797, è sostituito dal seguente:

« In ogni caso gli assegni sono corrisposti fino al compimento del 21º anno di età qualora il figlio a carico frequenti una scuola professionale o media e non presti lavoro retribuito, e fino al compimento del 26º anno di età qualora sia iscritto ad un Istituto universitario e non presti lavoro retribuito ».

ART. 2.

La lettera a) dell'articolo 6 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, modificata con la legge 25 gennaio 1959, n. 26, è sostituita dalla seguente:

« Il marito nei confronti della moglie purché essa non abbia, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 10.000 mensili ».

Авт. 3.

L'articolo 9 del testo unico predetto, modificato con la legge 25 gennaio 1959, n. 26, è sostituito dal seguente:

« I limiti di reddito previsti negli articoli 6 e 7 per la corresponsione degli assegni familiari nei confronti del coniuge e dei genitori sono elevati, nel caso di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione, a lire 13.000 mensili per il coniuge o per un solo genitore e a lire 20.000 mensili per i due genitori.

Non sono considerate, ai fini predetti, le pensioni di guerra, siano esse dirette o di riversibilità ».